IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **114**

DI DATA: **18/05/2022**

OGGETTO: **ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON L'ASSOCIAZIONE "ISTITUTO DI GENOMICA APPLICATA"(IGA). ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE.**

Anna Sirica
18.05.2022
19:47:49
GMT+00:00

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. . 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☐ impegno

☐ accertamento

Anna Sirica
18.05.2022
19:47:49
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che:

- a decorrere dal 2020, Area Science Park ha avviato, all'interno dell'Istituto Ricerca e Tecnologie (RET), un'attività avente l'obiettivo di sviluppare iniziative di ricerca applicata sull'ampio tema della *Data Science*, suddivise in due macrocategorie: *Machine Learning* (in particolare *Deep Learning*) e *Data Management*;
- con specifico riferimento al *Machine Learning* e al *Deep Learning*, le attività toccano molteplici temi, tra i quali le applicazioni di algoritmi di *Machine Learning* e *Deep Learning* in Genomica, Epigenomica e nelle scienze omiche in generale;

ATTESO che nel suddetto contesto, Area Science Park intende acquisire esperienza e competenze su temi di Trascrittomica di singola cellula;

RITENUTO opportuno raggiungere il suddetto intento e ampliare l'orizzonte degli interessi scientifici dell'Ente attraverso l'instaurazione di una collaborazione con l'Associazione "Istituto di Genomica Applicata" (di seguito per brevità denominata "IGA") quale partner tecnico/scientifico per la realizzazione di un progetto di Trascrittomica di singola cellula, ma anche per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nell'ambito degli algoritmi per la Genomica e delle scienze omiche in generale, con metodi di *Data Science* avanzati, in quanto gli scienziati e i tecnici di IGA sono in possesso di competenze avanzate sul trattamento dei dati di Trascrittomica di singola cellula, sulla rilevanza delle applicazioni in questo campo e sulla sua evoluzione tecnico-strumentale;

PRESO ATTO che IGA ha espresso interesse nei riguardi della proposta di collaborazione tecnico/scientifica sul tema dello sviluppo di analisi di Trascrittomica di singola cellula formulata da Area Science Park, in quanto quest'ultima è in possesso di infrastrutture sperimentali e di calcolo (sequenziatori e cluster di calcolo ORFEO) adeguate alle necessità crescenti di IGA in termini di sequenziamento, processamento e storage dei dati;

DATO ATTO che:

- in data 9 agosto 2018 Area Science Park e IGA hanno siglato un Memorandum d'Intesa, ormai venuto a scadenza, volto a delineare taluni principi di carattere generale per la realizzazione di una Piattaforma tecnologica di genomica ed epigenomica, da realizzarsi attraverso l'integrazione, il potenziamento strumentale e la messa a sistema, in complementarietà, delle risorse umane e strumentali già presenti presso i laboratori di genomica delle parti e di IGA Technology Services S.r.l., così da realizzare e avviare un centro d'eccellenza in grado di confrontarsi con i grandi distretti scientifici europei e internazionali nell'ambito della genomica e dell'epigenomica, oltre che capace di promuovere al meglio possibili sinergie tra i diversi interessi regionali, nazionali e internazionali;

- in esecuzione della previsione contenuta nell'art. 4 del suddetto Memorandum, in data 19 dicembre 2018 Area Science Park e IGA hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, in cui hanno definito le attività di comune interesse, il modello tramite cui gestire in maniera coordinata e coerente il loro rapporto, i termini e le condizioni dei rispettivi impegni, ivi compresa la condivisione di know how, di spazi e di tecnologie, l'erogazione dei servizi necessari al loro funzionamento, compreso quanto attinente alla sicurezza e alla protezione sanitaria, nonché le condizioni di utilizzo dell'infrastruttura di ricerca per svolgere programmi e attività di ricerca di base e traslazionale e servizi a beneficio di soggetti pubblici e privati;
- Area Science Park e IGA intendono proseguire nel loro rapporto e hanno, pertanto, convenuto di regolare a mezzo di un atto convenzionale le modalità attuative della loro collaborazione tecnico-scientifica, basata sulla condivisione delle attività e dei relativi rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere, nonché dei risultati, nel perseguimento dell'obiettivo comune di realizzare il Progetto, indicando e disciplinando i termini e le modalità dei rispettivi impegni;

CONSIDERATO che è, in concreto, intenzione delle Parti:

- instaurare la suddetta collaborazione nelle forme descritte dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo ed innovazione della Commissione Europea (n. 2014/C198/01), che definisce "collaborazione effettiva" la seguente: "la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono farsi interamente carico dei costi del progetto e, pertanto, sollevare altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione" (punto 15 lett. h della Disciplina cit.);
- caratterizzare il rapporto tra Area Science Park e IGA soddisfacendo, in particolare, il punto 28 della citata Disciplina quanto ad almeno uno dei requisiti, ossia, in particolare, il punto c) "tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto" mediante la previsione esplicita di tale obbligazione in capo a ciascuna delle parti;

RICHIAMATO l'art. 61 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Area Science Park, a norma del quale, "nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, l'attività negoziale è rimessa alla competenza del Direttore Generale, così come definita dall'art. 25 dello Statuto" e "in applicazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, n. 24, dello Statuto, il Direttore Generale, nell'ambito delle strategie e della programmazione dell'Ente, è competente ad approvare iniziative e programmi di attività aventi un valore economico complessivo non superiore a euro 80.000. I provvedimenti assunti sono comunicati al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva all'adozione dell'atto";

PRESA VISIONE del testo dell'accordo di collaborazione scientifica predisposto dai competenti uffici delle parti, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, che all'art. 11 prevede la nomina dei referenti della sua attuazione;

RITENUTO:

- di adottare il testo del suddetto accordo di collaborazione scientifica e di determinarsi alla sua sottoscrizione, riservandosi la facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
- di individuare quali referenti dell'attuazione del medesimo per Area Science Park dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca e Tecnologie, e Alessio Ansuini, tecnologo di III livello assegnato al medesimo Istituto;

DISPONE

- di adottare il testo dell'accordo di collaborazione scientifica con l'Associazione "Istituto di Genomica Applicata" e di determinarsi alla sua sottoscrizione;
- di individuare quali referenti dell'attuazione del medesimo per Area Science Park dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca e Tecnologie, e Alessio Ansuini, tecnologo di III livello assegnato al medesimo Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
18.05.2022
19:47:49
GMT+00:00

ELENCO ALLEGATI:
Accordo di collaborazione scientifica con l'Associazione "Istitut ca Applicata"

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito per brevità denominata "**Area Science Park**"), rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Anna Sirica, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Ente, domiciliata per la sua funzione presso la sede del medesimo in Località Padriciano 99 – Trieste

E

Associazione "Istituto di Genomica Applicata" (di seguito per brevità denominata "IGA"), rappresentata dal Presidente prof. Giuseppe Macino, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Associazione, domiciliato per la sua carica presso la sede della medesima in Via Jacopo Linussio 51 - Z.I.U. Udine

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte"

premesso che

- Area Science Park è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e che supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;
- nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative, promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo e collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;
- a decorrere dal 2020, Area Science Park ha avviato, all'interno dell'Istituto Ricerca e Tecnologie (RET), un'attività avente l'obiettivo di sviluppare iniziative di ricerca applicata sull'ampio tema della *Data Science*, suddivise in due macrocategorie: *Machine Learning* (in particolare *Deep Learning*) e *Data Management*;
- con specifico riferimento al *Machine Learning* e al *Deep Learning*, le attività toccano molteplici temi, tra i quali le applicazioni di algoritmi di *Machine Learning* e *Deep Learning* in Genomica, Epigenomica e nelle scienze omiche in generale;
- nel suddetto contesto, Area Science Park intende acquisire esperienza e competenze su temi di Trascrittomica di singola cellula;
- al fine di raggiungere il suddetto intento e di ampliare l'orizzonte dei suoi interessi scientifici, Area Science Park ha individuato IGA quale partner tecnico/scientifico per la realizzazione di un progetto di Trascrittomica di singola cellula, ma anche per lo svolgimento in collaborazione di attività di ricerca e sviluppo nell'ambito degli algoritmi per la Genomica e delle scienze omiche in generale, con metodi di *Data Science* avanzati, in quanto gli scienziati e i tecnici di IGA sono in possesso di competenze avanzate sul trattamento dei dati di Trascrittomica di singola cellula, sulla rilevanza delle applicazioni in questo campo e sulla sua evoluzione tecnico-strumentale;

- IGA è una associazione, riconosciuta non profit, costituita nel 2006 da un gruppo di ricercatori dell'Università di Udine, con competenze multidisciplinari nel campo della genomica, della bioinformatica e del miglioramento genetico, dall'Università degli Studi di Udine e dal Consorzio "Friuli Innovazione, Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico", avente per scopo esclusivo statutariamente previsto lo svolgimento e la promozione della ricerca scientifica nel campo della genomica e delle sue applicazioni;
- IGA vanta riconosciute competenze nel campo della genetica, epigenetica, genomica strutturale e funzionale, biologia e bioinformatica e si è affermata come centro di ricerca scientifica di eccellenza a livello internazionale nel settore della genomica strutturale e funzionale degli organismi viventi, diventando il primo centro di sequenziamento in Italia e tra i primi in Europa;
- IGA ha allestito nei locali del Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine un centro di sequenziamento di DNA e un centro di biologia computazionale con macchine per il calcolo parallelo, i cui campi di applicazione riguardano lo studio delle specie vegetali, ma anche la diagnostica in campo biologico e biomedico;
- IGA ha espresso interesse nei riguardi della proposta di collaborazione tecnico/scientifica sul tema dello sviluppo di analisi di Trascrittomica di singola cellula formulata da Area Science Park, in quanto quest'ultima è in possesso di infrastrutture sperimentali e di calcolo (sequenziatori e cluster di calcolo ORFEO) adeguate alle necessità crescenti di IGA in termini di sequenziamento, processamento e *storage* dei dati;
- in data 9 agosto 2018 Area Science Park e IGA hanno siglato un Memorandum d'Intesa, ormai venuto a scadenza, volto a delineare taluni principi di carattere generale per la realizzazione di una Piattaforma tecnologica di genomica ed epigenomica, da realizzarsi attraverso l'integrazione, il potenziamento strumentale e la messa a sistema, in complementarietà, delle risorse umane e strumentali già presenti presso i laboratori di genomica delle Parti e di IGA Technology Services S.r.l., così da realizzare e avviare un centro d'eccellenza in grado di confrontarsi con i grandi distretti scientifici europei e internazionali nell'ambito della genomica e dell'epigenomica, oltre che capace di promuovere al meglio possibili sinergie tra i diversi interessi regionali, nazionali e internazionali;
- in esecuzione della previsione contenuta nell'art. 4 del suddetto Memorandum, in data 19 dicembre 2018 Area Science Park e IGA hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, in cui hanno definito le attività di comune interesse, il modello tramite cui gestire in maniera coordinata e coerente il loro rapporto, i termini e le condizioni dei rispettivi impegni, ivi compresa la condivisione di know how, di spazi e di tecnologie, l'erogazione dei servizi necessari al loro funzionamento, compreso quanto attinente alla sicurezza e alla protezione sanitaria, nonché le condizioni di utilizzo dell'infrastruttura di ricerca per svolgere programmi e attività di ricerca di base e traslazionale e servizi a beneficio di soggetti pubblici e privati;
- Area Science Park e IGA intendono proseguire nel loro rapporto e hanno, pertanto, convenuto di regolare a mezzo del presente accordo le modalità attuative della loro collaborazione tecnico-scientifica, basata sulla condivisione delle attività e dei relativi rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere, nonché dei risultati, nel perseguimento dell'obiettivo comune di realizzare il suddetto progetto di Trascrittomica, indicando e disciplinando i termini e le modalità dei rispettivi impegni;

tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto di seguito.

ARTICOLO 1

Valore delle premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 2

Oggetto

1) Il presente accordo ha a oggetto la realizzazione in collaborazione del progetto denominato "Trascrittomica di singola cellula per la ricostruzione dei clusters e delle traiettorie di sviluppo cellulare"

(di seguito e per brevità indicato come il "Progetto"), avente lo scopo di mappare il trascrittoma a livello cellulare. Tale tipo di conoscenza è fondamentale per comprendere le proprietà di sistemi biologici complessi, il cui funzionamento è determinato dall'azione coordinata di singole cellule, i cui modelli di differenziazione e organizzazione spaziale rappresentano il mezzo attraverso il quale un'informazione genetica comune a tutte le cellule può portare alla formazione di organismi complessi.

ARTICOLO 3

Impegni delle Parti e modalità della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a svolgere congiuntamente l'attività di cui all'art. 2 del presente accordo.
2. In relazione all'attività di cui al comma 1, Area Science Park si impegna, in particolare, a:
 a) consentire a IGA di accedere all'utilizzo del data center ORFEO;
 b) garantire l'attività di sequenziamento necessaria alla realizzazione del Progetto presso il laboratorio LAGE, assicurando in particolare:
 (1) il sequenziamento sulla piattaforma NovaSeq 6000 delle librerie, inviate da IGA, per l'esecuzione di esperimenti di scRNA-Seq (e/o snRNASeq) e snATAC-Seq fino ad un massimo di 3.5 flowcell S4;
 (2) la collaborazione alle analisi condotte da IGA, volte a ricostruire i *cluster* di tipo cellulare, le traiettorie di sviluppo cellulare, e la stima pseudo-temporale che permette di ordinare temporalmente le cellule;
 c) comunicare a IGA tutti i risultati delle attività svolte presso Area Science Park, e ogni altra informazione che possa essere rilevante per la realizzazione del Progetto;
 d) redigere e inviare a IGA una relazione annuale avente a oggetto i risultati del Progetto e il rendiconto dell'attività di sequenziamento eseguita.
3. In relazione all'attività di cui al comma 1, IGA si impegna, in particolare, a:
 a) realizzare il Progetto assicurando:
 (1) la preparazione delle librerie per esperimenti di scRNA-Seq (e/o snRNASeq) e snATAC-Seq;
 (2) l'invio delle librerie di cui al punto precedente ad Area Science Park per il sequenziamento sulla piattaforma NovaSeq 6000;
 (3) la collaborazione alle analisi a valle volte a ricostruire accuratamente i cluster di tipo cellulare e le complesse traiettorie di sviluppo cellulare, insieme a un'accurata stima pseudo-temporale utilizzando strumenti software come STREAM (Single-cell Trajectories Reconstruction, Exploration And Mapping, https://github.com/pinellolab/STREAM).

2) comunicare ad Area Science Park tutte le informazioni necessarie a eseguire le attività di sequenziamento, e ogni altra informazione che possa essere rilevante per lo sviluppo del Progetto.

4. Le Parti si impegnano a collaborare compatibilmente con le proprie risorse, avvalendosi del proprio personale e, qualora reputino necessario reperire particolari professionalità funzionali ad attività specifiche, anche di soggetti esterni.
5. Il presente accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

Articolo 4

Disciplina della proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati

1. Le conoscenze pregresse di una Parte (*background*) sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima, così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività di ricerca di cui al presente accordo (*sideground*) rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati. Il presente accordo non attribuisce dunque ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.

2. Fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli autori o inventori, la titolarità dei risultati delle attività di ricerca di cui al presente accordo, ove brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, nonché i relativi diritti di accesso, verrà disciplinata a mezzo di atti separati dal presente accordo in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi e tenendo conto degli effettivi apporti di ciascuna Parte nel raggiungimento dei risultati stessi. In caso di riconosciuta titolarità congiunta dei risultati, tali atti separati dovranno, in particolare, regolare le modalità di protezione, gestione e sfruttamento dei medesimi.
3. I risultati delle attività di ricerca di cui al presente accordo, ove non brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, potranno essere utilizzati da entrambe le Parti, nei rispettivi ambiti di competenza.
4. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, nulla di quanto contenuto nel presente accordo potrà limitare l'uso di idee, concetti, *know-how* o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata del presente accordo.

Articolo 5

Pubblicazione e divulgazione di risultati

1. I risultati e i dati prodotti nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente accordo dovranno essere pubblicati secondo il paradigma *open access* e *open data*.
2. Le pubblicazioni aventi a oggetto i risultati della collaborazione scientifica tra le Parti saranno effettuate congiuntamente, riportando nominativo e afferenza degli autori, qualora si tratti di risultati ottenuti con contributi omogenei e non distinguibili, e/o di risultati realizzati e costituiti da contributi autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria. In tutti gli altri casi, nonché in successive pubblicazioni effettuate autonomamente da ciascuna delle Parti basate e/o citanti a qualsiasi titolo dati e/o risultati della collaborazione, dovrà essere riconosciuto espressamente il contributo dell'altra Parte.
3. Le Parti convengono di garantire un'adeguata visibilità al presente accordo. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie del presente accordo e delle attività intraprese o realizzate sulla base di esso dovranno essere previamente concordate tra le Parti. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le attività di ricerca di cui al presente accordo dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.

Articolo 6

Impegni di confidenzialità

1. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e collaboratori a vario titolo la massima confidenzialità su tutte le notizie, le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tool*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito del presente accordo e della collaborazione con esso instaurata, nonché sui dati, informazioni e risultati delle attività di ricerca di cui al presente accordo, che siano identificate come tali in maniera tangibile (di seguito indicate per brevità "Informazioni Confidenziali").
2. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo le Informazioni Confidenziali, che siano state identificate in maniera tangibile come tali, fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività di ricerca di cui al presente accordo.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, in particolare, a:
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto

della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;

- conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di ricerca di cui al presente accordo; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli impegni di confidenzialità previsti dal presente accordo;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività di ricerca di cui al presente accordo.

4. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti e supporti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.
5. Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione dal presente accordo o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività di ricerca di cui al medesimo potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione dal presente accordo, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.
7. La violazione degli impegni di confidenzialità a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente accordo. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e il presente accordo si considererà risolto al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione erano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o che lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Articolo 7

Protezione dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente accordo ciascuna Parte si impegna, informando l'altra in base all'art. 13 del citato GDPR, a far sì che tutti i dati personali e di contatto dei dipendenti, ricercatori, collaboratori, consulenti e/o incaricati propri e dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione del presente accordo siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concluderlo e di dare a esso esecuzione, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al persegui-

mento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

4. I dati di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure dell'art. 44 e ss. GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare dovrà utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. "Standard Contractual Clauses").
5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del presente atto convenzionale potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, social media e altri mezzi di comunicazione.
6. I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui al presente Protocollo accordo e successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.
7. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.
8. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) di Area Science Park è contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.
9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare il presente accordo, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.
10. Qualora la realizzazione delle attività attuative del presente atto convenzionale comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime determineranno con separato atto le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

Articolo 8

Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività di ricerca di cui al presente accordo.
2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente accordo presso la sede dell'altra Parte, ciascuna Parte si impegna a segnalare tempestivamente all'altra l'evento, affinché possa avviare le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

Articolo 9

Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività di ricerca di cui al presente accordo come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del medesimo. Si impegnano, pertanto, fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle suddette attività. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".
2. Le attività di ricerca di cui al presente accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla/e Sede/i dell'altra. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano ai locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).
3. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di ricerca di cui al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.
4. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:
 - valutazione dei rischi per le rispettive attività;
 - sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
 - informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
 - fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.
5. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano fin d'ora a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie sedi.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che il proprio personale che svolgerà delle attività di ricerca di cui al presente accordo e che verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi).

Articolo 10

Oneri finanziari

1. Le Parti danno atto che l'esecuzione del presente accordo non implica alcun trasferimento di denaro a qualsiasi titolo tra esse, in quanto ciascuna utilizzerà strutture, attrezzature e personale di propria appartenenza.
2. Coerentemente con la previsione del comma 1 del presente articolo, ciascuna Parte si impegna a sostenere i costi di esecuzione delle attività di ricerca previste a proprio carico dal presente accordo. In particolare, Area Science Park si impegna a sostenere i costi dell'attività di sequenziamento necessaria alla realizzazione del Progetto fino al completamento di 3.5 corse S4.

Articolo 11

Referenti delle Parti

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo le Parti designano quali referenti:

- per Area Science Park: dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca e Tecnologie, e dott. Alessio Ansuini, tecnologo di III livello assegnato al medesimo Istituto;
- per IGA: prof. Michele Morgante.

2. I referenti di cui al comma 1 del presente articolo
 a) indiranno degli incontri periodici finalizzati a definire i termini e le condizioni di esecuzione del presente accordo, nonché a identificare le figure professionali da coinvolgere nell'esecuzione delle attività di ricerca di cui al presente accordo e il loro ruolo;
 b) stabiliranno una modalità di reportistica, al fine di monitorare l'utilizzo delle risorse di cui al presente accordo;
 c) formuleranno proposte finalizzate alla migliore attuazione della loro collaborazione.
3. Ciascun referente per la parte di propria competenza:
 a) manterrà periodicamente informato l'Ente di appartenenza sull'andamento delle attività esecutive del presente accordo;
 b) si adopererà per garantire l'adempimento degli impegni assunti dalle Parti ai sensi dell'art. 3 del presente accordo;
 c) si attiverà tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi.

Articolo 12

Durata

1. Il presente accordo avrà una durata decorrente a far data dalla ricezione del documento firmato digitalmente dall'ultimo sottoscrittore da parte del primo ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. fino al 31 dicembre 2024, senza possibilità di proroga.

Articolo 13

Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.
2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.
3. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Articolo 14

Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.
2. Le Parti con il loro personale e i loro collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a uniformarsi al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e al Codice di Comportamento dei Dipendenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, in quanto applicabili ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività di ricerca di cui al presente accordo.
3. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione del presente accordo per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal presente accordo, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

4. Nelle ipotesi sopra indicate il presente accordo sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 15

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base del presente accordo sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
- IGA: istitutogenomicapplicata@legalmail.it

o all'eventuale diverso indirizzo PEC o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

Articolo 16

Modifiche all'Accordo

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e previo consenso unanime, formalizzato a mezzo scambio di PEC, eventuali modifiche al presente accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
2. Qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e le finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente accordo. In tal caso, le Parti sostituiranno le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 17

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente accordo è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano ed europeo, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.
2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 18

Attività negoziale

1. Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Articolo 19

Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

2. Nessuna spesa deriva dal presente accordo.
3. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131.
4. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

Il Direttore Generale dott.ssa Anna Sirica

Per Associazione "Istituto di Genomica Applicata"

Il Presidente prof. Giuseppe Macino

**Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.